



Comune di Sambuca Pistoiese

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Riferimenti normativi
- Articolo 2 – Oggetto e definizioni
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 – Depositi di osservazione e camera mortuaria
- Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 – Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 9 – Tipologia di feretri
- Articolo 10 – Targhetta di riconoscimento
- Articolo 11 – Modalità di trasporti funebri e percorso
- Articolo 12 – Norme generali per i trasporti

TITOLO II – CIMITERI

- Articolo 13 – Elenco cimiteri
- Articolo 14 - Vigilanza, manutenzione ed organizzazione dei cimiteri
- Articolo 15 – Ammissioni nelle strutture cimiteriali
- Articolo 16 – Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 17 – Inumazione
- Articolo 18 – Tumulazione
- Articolo 19 – Tumulazione provvisoria
- Articolo 20 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 21 – Esumazione straordinaria
- Articolo 22 – Estumulazione
- Articolo 23 – Ossario comune
- Articolo 24 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

TITOLO III – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 25 – Crematorio
- Articolo 26 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 27 – Conservazione delle urne cinerarie
- Articolo 28 – Affidamento delle ceneri
- Articolo 29 – Luoghi di dispersione delle ceneri

TITOLO IV – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 30 – Orari
- Articolo 31 – Disciplina dell'ingresso
- Articolo 32 – Divieti specifici
- Articolo 33 – Riti funebri
- Articolo 34 – Rimozione materiali ornamentali
- Articolo 35 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 36 – Imprese di pompe funebri

TITOLO V – CONCESSIONI

- Articolo 37 – Sepolture ordinarie
- Articolo 38 – Sepolture private
- Articolo 39 – Durata delle concessioni
- Articolo 40 – Modalità di concessione

Articolo 41 – Uso delle sepolture private
Articolo 42 – Subentri
Articolo 43 – Rinuncia a concessione
Articolo 44 – Revoca
Articolo 45 – Decadenza
Articolo 46 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 47 – Estinzione
Articolo 48 – Illuminazione votiva
Articolo 49 – Responsabile Servizio Polizia Mortuaria

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 50 – Concessioni pregresse
Articolo 51 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 52 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 53 – Autorizzazioni e cautele
Articolo 54 – Sanzioni
Articolo 55 – Disposizioni finali
Articolo 56 – Entrata in vigore
Articolo 57 – Clausola di adeguamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e ss.mm.ii.;
 - D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e ss.mm.ii.;
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 01.09.2004;
 - L.R. n. 16 del 25.02.2000 e ss.mm.ii.;
 - Legge 28.02.2001 n. 26 e ss.mm.ii.;
 - Legge 30.03.2001 n. 130 e ss.mm.ii.;
 - D.G.R. Toscana n. 599 del 10.06.2002;
 - D.M. Salute del 07.02.2002;
 - Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002;
 - D.P.R. 10.07.2003 n. 254;
 - Legge Regionale Toscana 31.05.2004 n. 29 e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale Toscana 31.05.2004 n. 29 e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale Toscana 04.04.2007 n. 18 e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale Toscana 23.06.2009 n. 31 e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs 31.07.2020 n. 101;
 - ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente;

Articolo 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione ed, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - d) per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori dal Comune;
 - e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni ed urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - h) per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - i) per nicchia cineraria si intende un manufatto delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50 destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione;
 - j) per cinerario comune si intende un luogo, all'interno del cimitero, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o a espressa volontà in vita del defunto;
 - k) Per loculo si intende il vano di costruzione atto a contenere, generalmente in lunghezza, un feretro utilizzato nella tipologia di sepoltura per la tumulazione o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei;
 - l) Per resti mortali si intende il risultato della mancata mineralizzazione della salma sia a seguito di inumazione o tumulazione;
 - m) Per resti ossei si intende il risultato della completa mineralizzazione della salma;
 - n) Per concessione si intende la facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di

superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni, al termine del quali i manufatti stessi tornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può essere mai oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito;
2. chiunque cagioni danni a persone e/o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del Decreto Legge 27.12.2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.2001 n. 26 nonché della legge 30.03.2001 n. 130, i servizi di cremazione, inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sono a pagamento.
2. Sono gratuiti solo i servizi di:
 - a. trasporto delle salme di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - b. deposizione delle ossa in ossario comune.
3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune con relativa fornitura del feretro ed esumazione, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.
4. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetti delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi; l'appartenenza della salma a nucleo familiare bisognoso si ha quando si è accertato mediante l'attestazione ISEE un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza della salma inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente. Lo stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali comunali.
5. In casi di particolare gravità ed urgenza il Sindaco può comunque, con propria disposizione motivata, disporre la gratuità dei servizi di cui al precedente punto 1.
6. Le tariffe per i servizi e concessioni a pagamento sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei costi di costruzione e gestione degli impianti cimiteriali, ivi comprese le spese per il personale addetto alla custodia e manutenzione dei cimiteri nonché del personale tenuto agli adempimenti amministrativi in materia.

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro dei cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni;
2. Sono inoltre in visione al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

Articolo 6 – Depositi di osservazione e camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono depositate i cadaveri che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppelliti. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare tre giorni; decorso tale periodo la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9;
2. in ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro);
3. la salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile;
4. se il cadavere risulta portatore di radioattività si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In caso di cadavere portatore di radioattività è indicata la tumulazione oppure attendere il tempo di decadimento indicato ai sensi del D.Lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese di pompe funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di dichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Articolo 9 – Tipologia di feretri

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere quindi le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.. Nell'ambito del territorio regionale l'obbligo della doppia cassa di cui al richiamato art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 18/2007.

Articolo 10 – Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte;
2. in caso di trasporto fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.6.1993

Art. 11 – Modalità dei trasporti funebri e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Responsabile del Servizio incaricato;
2. il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;
3. nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
4. ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre;
5. nel territorio del Comune i trasporti sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 12 – Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Entrambi i casi sono regolamentati dalle disposizioni di cui alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 599 del 10/06/2002.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
3. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 285/1990.
5. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Anche il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco e l'autorizzazione al trasporto è comunicata al sindaco del comune di definitivo deposito/destinazione. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002.

TITOLO II CIMITERI

Articolo 13 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero di San Pellegrino al Cassero;
 - Cimitero di Castello di Sambuca;
 - Cimitero di Pavana;
 - Cimitero di Treppio;
 - Cimitero di Torri;
 - Cimitero di Monachino;
 - Cimitero di Frassignoni;
 - Cimitero di Lagacci;
 - Cimitero di Campeda;
 - Cimitero di Posola.

Articolo 14 – Vigilanza, manutenzione ed organizzazione dei cimiteri

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente da personale debitamente autorizzato.
3. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizio, ovvero anche tramite la Concessione di LL.PP. ex lege 109/94 e s.m.i..
4. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni decennali ordinarie.

Articolo 15 – Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione da parte degli aventi diritto, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, razza, cittadinanza o religione, le salme, i resti ossei, i resti mortali e sono conservate le ceneri di:
 - persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Sambuca Pistoiese, al momento della morte, la propria residenza;
 - persone che in vita sono state concessionarie o membri della famiglia del concessionario indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte;
 - persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo;
 - persone non residenti che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al secondo grado di parentela ovvero genitori, figli o fratelli sepolti nei cimiteri del Comune di Sambuca Pistoiese;
 - persone nate nel Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 16 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 10.09.1990 n. 285). Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Articolo 17 – Inumazione

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali;
2. le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego sono stabiliti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..

Articolo 18 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove via sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali;
2. le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento;
3. per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti;
4. è consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo in presenza di un feretro;
5. la rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili inerenti la tumulazione dovrà essere eseguita a cura e spese dei concessionari previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
6. qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Articolo 19 – Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita qualora la tumulazione avvenga in sepolture costruite dal Comune e non ancora ultimate;
2. da parte dell'Amministrazione Comunale verrà individuato per ciascun caso il cimitero ritenuto idoneo ad accogliere provvisoriamente la salma in base al numero dei loculi disponibili degli altri cimiteri onde evitare di esaurire la disponibilità dei loculi per la popolazione delle rispettive frazioni;
3. al momento della concessione provvisoria dovrà essere pagato un corrispettivo pari a quello del loculo provvisoriamente utilizzato da valere come acconto sul corrispettivo del futuro loculo che verrà concesso una volta costruiti e/o resisi disponibili i loculi per la tumulazione definitiva;
4. le spese di trasporto del feretro dal cimitero dove è avvenuta la tumulazione provvisoria

- a quello per la tumulazione definitiva, da effettuarsi in conformità alle norme igienico sanitarie, saranno a totale carico del concessionario;
5. al momento della concessione definitiva il concessionario è tenuto a corrispondere il conguaglio del corrispettivo dovuto per il loculo definitivo secondo i prezzi vigenti al momento;
 6. è consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Articolo 20 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio incaricato trascorsi almeno dieci anni dall'inumazione. Le esumazioni ordinarie possono eseguirsi in qualunque mese dell'anno;
2. i servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i familiari dei defunti inumati nei campi comuni;
3. allo scopo di agevolare comunque gli interessati, i servizi cimiteriali provvedono ad informare i cittadini delle suddette scadenze di cui al comma 1, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli in prossimità - ove tecnicamente possibile - dei campi da esumare;
4. nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione si procederà, secondo quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, con la permanenza nella stessa fossa o trasferimento in apposito campo per il periodo minimo previsto dalle normative vigenti in materia;
5. qualora la salma non fosse completamente mineralizzata è possibile procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto di questa facoltà;
6. nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute durante l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune a meno che i familiari o chi ne ha interesse facciano domanda per raccogliergle e deporle in cellette ossario od in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 21 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando viene effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
2. le esumazioni straordinaria sono effettuate secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 L.R. n. 52/2024 e ss.mm.ii.

Articolo 22 – Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima dello scadere del periodo della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per cremarle; in tale caso, se da questa operazione viene constatato che non sia in condizioni di completa mineralizzazione si procederà, secondo quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 e secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 L.R. n. 52/2024 e ss.mm.ii;
3. i servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni né ad avvertire singolarmente i concessionari;
4. allo scopo di agevolare comunque gli interessati, i servizi cimiteriali provvedono, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, a dare informazione in merito affiggendo avvisi specifici all'ingresso dei cimiteri e collocando appositi cartelli in prossimità - ove tecnicamente possibile dei gruppi di colombari, tombe, ossarini, da estumulare;
5. le estumulazioni straordinarie sono effettuate secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 L.R. n. 52/2024 e ss.mm.ii;
6. Le operazioni di estumulazione possono essere disposte d'ufficio anche prima della scadenza della concessione per interventi di risanamento o ristrutturazione delle strutture. In questi casi, compatibilmente alla disponibilità in atto, si assegnano

gratuitamente altre sepolture di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non sia possibile riutilizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico dell'Amministrazione;

Articolo 23 – Ossario comune

1. Tutti i cimiteri comunali debbono essere dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione;
2. i resti ossei che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati e custoditi in deposito provvisorio all'interno dei vari cimiteri.

Articolo 24 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 10.07.2003 n. 254.

TITOLO III CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 25 – Crematorio

1. Il Comune, non disponendo di impianto di cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più facilmente raggiungibile;

Articolo 26 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione prevista dalla normativa vigente è rilasciata a richiesta dei familiari o di un loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi (Legge Regionale Toscana 31.05.2004 n. 29 e Legge 30.03.2001 n. 130 e s.m.i.);
2. l'autorizzazione alla cremazione viene data dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari;
3. le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione tenute presenti le normative di legge vigenti in materia;
4. dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace maker od altro) presenti nella salma o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione. In caso di cadavere portatore di radioattività si richiama quanto indicato al comma 5 dell'art.7;

Articolo 27 – Conservazione delle urne cinerarie

1. Ai sensi della Legge 30.03.2001 n. 130 e della Legge Regionale Toscana 31.05.2004 n. 29, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata; ogni urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli aventi titolo e nel rispetto della volontà del defunto così come definite dalle norme di legge vigenti in materia, possono essere:
 - a. tumulate in un cimitero;
 - b. inumate all'interno di un cimitero;
 - c. conservate all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 D.P.R. 285/90 ove esistenti;
 - d. consegnate al soggetto affidatario per la custodia o per la successiva dispersione.In mancanza di disposizioni le ceneri sono disperse in un cinerario comune.

Articolo 28 – Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere affidate ad uno dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della L.R.T. n. 29/2004. Sulla base dell'autorizzazione alla

cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera a), della Legge n. 130/2001, la consegna dell'urna all'affidatario è effettuata direttamente dalla struttura che ha provveduto alla cremazione previa sottoscrizione di un documento nel quale lo stesso affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Una copia di detto documento deve essere consegnata a cura dell'affidatario al Comune entro e non oltre tre giorni dalla data dell'affidamento stesso e, comunque, prima dell'eventuale dispersione delle ceneri;

2. le ceneri conservate nelle urne sigillate possono essere conservate presso l'abitazione dell'affidatario, che non deve necessariamente coincidere con il luogo della residenza. L'affidatario si assume la piena responsabilità della conservazione. Nel caso in cui l'abitazione non coincida con la residenza, nel documento di cui al comma precedente o in documento separato debitamente sottoscritto, dovrà essere specificato l'indirizzo preciso dell'affidatario e lo stesso dovrà consentire gli eventuali controlli da parte delle autorità competenti; dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune ogni cambio di indirizzo o, comunque, variazione del luogo di conservazione dell'urna.

Articolo 29 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29/2004, nei seguenti luoghi:
 - a. in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e. nei fiumi;
 - f. in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria competenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
 - g. in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
3. La dispersione può essere effettuata previa comunicazione scritta al Sindaco e non prima di sette giorni dalla data in cui la comunicazione è stata consegnata al protocollo generale del Comune o, in caso di spedizione tramite posta, dalla data in cui è stata ricevuta. La comunicazione deve necessariamente contenere:
 - nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell'affidatario che provvederà alla dispersione;
 - nome, cognome e data di morte del defunto;
 - luogo nel quale verrà effettuata la dispersione tra quelli sopra indicati;
4. il responsabile del servizio comunale competente può vietare la dispersione esclusivamente per violazione di legge o del presente regolamento. Decorso il termine di sette giorni di cui al comma precedente la dispersione si intende ad ogni effetto autorizzata; le ceneri possono essere disperse anche prima della scadenza del termine dei sette giorni, ma solo a seguito di nulla osta espresso per iscritto dal responsabile del servizio comunale competente;
5. presso almeno uno dei cimiteri comunali dovrà essere prevista un'area destinata alla dispersione delle ceneri;
6. perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici, la data di nascita e di morte del defunto. La targa è apposta a spese e cura dell'affidatario in spazi appositamente individuati in ogni cimitero comunale o sulla tomba di famiglia; l'apposizione della targa è facoltativa. Il cimitero nel quale dovrà essere esposta la targa è scelto dall'affidatario nel rispetto della volontà del defunto. Forma, dimensioni e materiali dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico comunale.

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 30 – Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio comunale competente da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 31 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma e salvo stati di necessità dovuti a condizioni fisiche, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la severità dei luoghi;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di carattere commerciale;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni otto qualora non siano accompagnati da un adulto.

Articolo 32 – Divieti specifici

1. Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre animali al seguito come cani, gatti etc.;
 - entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
 - compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - consumare cibi e bevande;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specialmente con l'offerta di servizi od oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari e del Comune;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - qualsiasi attività di tipo commerciale;
2. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 33 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 34 – Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;

2. i provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, ovvero pubblicata all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 35 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri;
2. il personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività remunerate di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 36 – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
2. le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), sono tenute al rispetto della legislazione vigente in materia di commercio qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa ai autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90;
3. è fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che comportino accordi all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, al solo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, in vista al pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V CONCESSIONI

Articolo 37 – Sepolture ordinarie

1. Per sepolture ordinarie si intendono le inumazioni in campo comune o la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
2. tali tipi di sepoltura, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 4 comma 3, sono soggette al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale mediante versamento alla Tesoreria Comunale tramite PagoPA;
3. gli addetti ai servizi cimiteriali dovranno accertarsi dell'avvenuto pagamento della tariffa. Nel caso in cui la tariffa non risulti pagata dovranno comunque procedere dandone informazione nel più breve tempo possibile al competente ufficio comunale per il recupero del dovuto.

Articolo 38 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o manufatti costruiti dal Comune;
2. le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle) o loculi plurimi;
3. i manufatti costruiti da privati all'interno dei cimiteri comunali e quindi su suolo comunale dati in concessione, allo scadere della concessione, passano nella proprietà del Comune quale ente concedente e, nello specifico, nel patrimonio non disponibile sottoposto al regime dei beni demaniali, di cui all'articolo 824, comma 2 del codice civile, senza alcun indennizzo, corrispettivo o altra prestazione patrimoniale o alcuna remunerazione del costo delle opere eseguite;
4. le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività;
5. le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, sia interrati che fuori terra, ossari, nicchie per singole urne cinerarie;
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie) o loculi plurimi.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario deliberato dalla Giunta Comunale;
7. alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni;
8. il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;
9. ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto bilaterale da stipularsi in forma scritta, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso;
10. in particolare il contratto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata, la decorrenza ed il canone di concessione;
 - c) le parti contraenti;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 39 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90;
2. la durata delle singole concessioni è di 50 anni. Alla scadenza, potrà essere rinnovata, su istanza degli interessati e previa valutazione dell'Amministrazione, per ulteriori periodi di durata non superiore a 30 anni ciascuno, nel limite massimo complessivo di 99 anni;
3. restano ferme le concessioni già rilasciate per periodi eccedenti i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca di cui all'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria ex D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii, quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;
4. a richiesta degli interessati, per le concessioni di cui al precedente articolo, comma 5 lettera a), è consentito il rinnovo, per una sola volta, per la durata massima prevista dal tariffario, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Gli altri tipi di concessione di sepolture private possono essere rinnovate più volte, per uguali periodi, previo pagamento della tariffa al tempo vigente.

Articolo 40 – Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 5, lettera a), del precedente articolo 38,

- può concedersi a richiesta di un familiare che assumerà la qualifica di cessionario, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi o posti individuali, dei resti o ceneri per gli ossari e delle ceneri per le nicchie per urne;
2. La concessione può essere effettuata in vita, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, nei seguenti casi:
 - a) ai richiedenti di età superiore a 70 anni;
 - b) al coniuge o convivente more uxorio superstite del defunto;
 - c) ai genitori del figlio premorto;
 - d) ove sia espressamente stabilita la concessione straordinaria in vita con deliberazione del Consiglio Comunale.
 3. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 4 e 5 lettera b) dell'art. 38 è data in ogni tempo secondo la disponibilità e nell'ordine delle richieste pervenute.
 4. per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune richiede agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali;
 5. qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, anche per rinuncia degli interessati, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente;
 6. la concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 41 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art. 38 comma 5 lettera b) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. È comunque fatta salva la facoltà del concessionario di utilizzare, per gli aventi diritto, i posti salma in concessione fino alla scadenza della stessa, salvo rinnovo, anche sostituendo le salme ivi deposte. In tal caso sono a completo carico del richiedente le spese di estumulazione e le eventuali necessarie opere murarie;
2. ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, dai parenti in linea collaterale e dagli affini,
3. per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto della stipula della concessione;
4. per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sottoscritta da conservare agli atti del competente ufficio comunale;
5. in casi di convivenza con i titolari della concessione o l'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari saranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente;
6. rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati;
7. il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art. 38 comma 5 lettera a) è riservato ai soggetti di cui al precedente art. 40 commi 1 e 2;
8. con la concessione il Comune riferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che comunque non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Le concessioni possono solo essere retrocesse al Comune alle condizioni di cui al presente regolamento. È soggetto alla retrocessione e stipula di nuova concessione anche il cambio della salma all'interno della sepoltura in concessione, nel caso di sepolture private di cui all'art. 38 comma 4 lettera a).
9. il concessionario può usare della concessione nei limiti del contratto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero;
10. la manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite od installate, spetta ai concessionari;
11. la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione

- di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro che di sicurezza od igiene;
12. la manutenzione comprende, inoltre:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
 13. per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 42 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 40, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune;
2. l'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 40, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle eventuali esigenze di comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione sono dovute le sole spese contrattuali;
3. trascorso il termine di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvederà, previa diffida ad adempiere ad almeno uno degli interessati, alla dichiarazione della decadenza della concessione;
4. la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 40, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venticinque anni se a tumulazione, il Comune dichiara la decadenza della concessione sempre che la stessa non venga a scadenza prima di detti termini.

Articolo 43 – Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

- della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.
2. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree con costruzione a carico dei privati, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberato da salme, ceneri o resti.
 3. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, al rimborso di una somma calcolata ai sensi del comma 1;
 4. ai concessionari non è riconosciuto alcun indennizzo per le opere costruite;
 5. la rinuncia a concessione di cui al presente articolo non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 44 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale tornare in possesso di qualsiasi area e/o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. in tali casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio comunale, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova;
3. per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione Comunale dovrà darne notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 60 giorni, almeno trenta giorni prima, nonché nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, indicando il giorno per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 45 – Decadenza

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti nel presente regolamento;
 - g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento, o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - i) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente regolamento o in caso di inadempienza degli obblighi previsti dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), f), g) ed i) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio ed al Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente;
4. la dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi compete al Responsabile del Servizio.

Articolo 46 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il competente Ufficio Comunale dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo;
2. dopodiché, il comune dispone, se occorre, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
3. ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere;

Articolo 47 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di novanta giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.;
2. prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili;
3. allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente in campo, ossario o cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 48 – Illuminazione votiva

1. In caso di gestione diretta da parte del Comune dovrà essere stipulata apposita convenzione di abbonamento con i singoli utenti, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati dal precedente articolo 4 comma 6. La convenzione conterrà i reciproci diritti ed obblighi delle parti nel rispetto del presente articolo;
2. l'abbonamento avrà la durata di un anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta, dall'una o dall'altra parte, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione;
3. il canone di utenza dovrà essere pagato annualmente in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità precisate nella convenzione. In caso di omesso pagamento nei termini è facoltà del Comune, previa diffida all'utente, interrompere il servizio fatta comunque salva la facoltà di procedere alla riscossione coattiva delle somme scadute.

Articolo 49 – Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria

1. AI sensi dell'art. 107 T.U.E.L. 267/2000 spetta al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l'emanazione degli atti previsti nel presente regolamento compresa la stipula degli atti di concessione;
2. eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 50 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa indicazione derivante dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, e da eventuali diverse interpretazioni giurisprudenziali adottate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
2. in relazione a quanto previsto, per i sepolcri privati in concessione ad enti il cui atto di concessione sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali risulti che l'ente concessionario fosse stato, o sia ancora, privo di personalità giuridica agli effetti civili, è ammesso che l'ente concessionario provveda a quanto necessario ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica agli effetti civili entro il termine di 730 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del comune, decorso il quale la concessione è dichiarata decaduta. A questo fine, il comune provvede, entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad effettuare una verifica documentale tra gli atti d'archivio, ai fini dell'eventuale individuazione degli enti interessati e dell'invio della sopra prevista comunicazione, nonché alla pubblicazione dell'elenco di tali

enti. Il mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente determina l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale inadempiente.

Articolo 51 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'“immemorabile”, quale presunzione “iuris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale;
2. la domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5), legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e dell'articolo 30, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modificazioni, avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori;
3. ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione;
4. successivamente all'accertamento del diritto, verrà stipulata regolare concessione che avrà la durata prevista dal presente regolamento detratti gli anni di effettivo utilizzo;
5. ricorrendone la fattispecie, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2016 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 e successive modificazioni o, quando emanate, le disposizioni regionali a queste situazioni corrispondenti, sia per gli aspetti procedurali che attuativi,

Articolo 52 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, è sottoposto, prima della sua entrata in vigore, al parere ed alla approvazione della A.S.L. competente per territorio, in riferimento a quanto stabilisce l'art. 228 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934 e l'art. 5 comma 1 della L.R. n. 16 del 25.02.2000 e ss.mm.ii.;
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore; tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento;
3. il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi;
4. salvo quanto previsto ai precedenti commi il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2010 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 53 – Autorizzazioni e cautele

1. Il Codice Civile riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (artt. 74, 75, 76 e 77); pertanto chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli uffici di onoranze funebri e cimiteriali (trasporto, inumazione, tumulazione etc. ivi compresa la cremazione) si intende che agisca in nome e per conto degli aventi diritto riconosciuti dallo stesso Codice, previo consenso di tutti i cointeressati;
2. in caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne potrebbe conseguire; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non venga raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 54 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. Le specifiche violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42;
3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 55 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.S. del 27 luglio 1934, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285 le altre norme regionali in materia di Polizia Mortuaria.

Articolo 56 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva.

Articolo 57 – Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.